

Prot.: [come da segnatrice di protocollo] /RU

Roma, [come da segnatrice di protocollo]

Circolare 14/2026
eATA – Digital ATA Carnet

La Camera di Commercio Internazionale, l'Organizzazione Mondiale delle Dogane e la Commissione Europea nel 2007 hanno dato inizio all'ambizioso progetto di realizzare la digitalizzazione del Carnet ATA, il documento doganale previsto dalla Convenzione ATA del 1961¹ in forma cartacea, per l'ammissione temporanea, l'esportazione temporanea e il transito di merci in entrata e uscita tra gli Stati contraenti della Convenzione.

Nel 2014, con le modifiche alla Convenzione di Istanbul, è stato introdotto all'art.21a² l'utilizzo del carnet ATA digitale in sostituzione di quello cartaceo; tale disposizione si pone in linea con quanto disposto dall'art. 6 del Reg.to UE 952/2013 (CDU) che prevede l'utilizzo di sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni doganali e tra queste e gli operatori economici.

A partire dalla previsione sopra richiamata, sono state intraprese numerose attività volte alla completa digitalizzazione del carnet ATA in tutte le parti contraenti della Convenzione e alla, conseguente, soppressione del formato cartaceo.

Il processo di digitalizzazione dovrebbe essere completato entro la fine del 2027, data entro cui alle prime Amministrazioni doganali che inizieranno l'utilizzo del carnet ATA digitale dal 1° giugno 2026, si uniranno anche le restanti parti contrattuali che prevedono di adottare gradualmente il Carnet ATA digitale nel periodo compreso tra il secondo trimestre del 2026 e il quarto trimestre del 2027.

Con l'introduzione di tale nuova procedura le transazioni effettuate con il carnet ATA diventeranno più veloci e più sicure, evitando l'insorgere di possibili contestazioni in qualche caso presenti con l'utilizzo del modulo cartaceo.

Si rappresenta, inoltre, che l'Unione Europea, la Norvegia, la Svizzera e il Regno Unito adotteranno il sistema del carnet ATA digitale, l'eATA (digital ATA Carnet), dal **1° giugno 2026**. Il Sistema è stato implementato dalla Camera di Commercio Internazionale e messo a disposizione di tutte le parti contraenti della Convenzione ATA.

¹ La Convenzione ATA è oggi confluita nella Convenzione di Istanbul sull'ammissione temporanea

² Convenzione di Istanbul sull'ammissione temporanea Art. 21a

“Tutte le formalità necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione possono essere svolte elettronicamente mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati approvate dalle Parti contraenti”. Introdotto dalla mod. approvata dal Comitato di gestione della Conv. il 26 mar. 2013, in vigore dal 1° novembre 2014.

Funzionamento del sistema eATA

L'Ente garante nazionale, l'Unioncamere, rilascerà i carnet ATA digitali dal 1° giugno p.v.; la modalità di gestione digitale sarà, pertanto, applicabile esclusivamente ai carnet rilasciati dopo tale data. I carnet emessi precedentemente continueranno a essere gestiti secondo le consuete procedure cartacee fino alla loro scadenza. Nell'ipotesi in cui debba essere emesso un carnet sostitutivo di un carnet cartaceo dopo il 1° giugno 2026, tale carnet sostitutivo potrà essere emesso anche in formato digitale.

Per il fruitore finale, la procedura digitale introduce elementi di maggiore semplificazione: l'operatore potrà, difatti, richiedere il carnet online tramite i sistemi nazionali (NICS), salvandolo nel proprio wallet digitale (App o Desktop), compilando tutti i campi con le informazioni relative alle merci vincolate. Il documento è protetto e crittografato; lo stesso, se necessario, può essere condiviso con un rappresentante. Al momento della presentazione del carnet ATA digitale in dogana, il titolare (o il rappresentante) del carnet ATA mostrerà un QR code o un codice di transazione. Il funzionario doganale potrà accedere alle informazioni del carnet scansionando il QR code oppure inserendo i codici identificativi. Una volta verificati i dati, la transazione viene confermata e registrata automaticamente nel sistema. Il titolare riceve una conferma immediata tramite App o Desktop. Il sistema consente, pertanto, al funzionario doganale di monitorare le operazioni svolte e di individuare eventuali situazioni che potrebbero generare reclami.

Periodo transitorio

Come già evidenziato, il carnet ATA digitale sarà utilizzabile dal 1° giugno 2026 solo in alcuni Stati; pertanto, nel secondo semestre del 2026 e per l'intero 2027 verranno applicate le misure transitorie meglio dettagliate di seguito.

All'atto della richiesta del carnet ATA alla Camera di Commercio, la stessa emetterà un carnet ATA digitale se il Paese di destinazione è digitale, un carnet ATA cartaceo se il Paese di destinazione adotta il carnet cartaceo. Nel periodo transitorio le Camere di Commercio italiane emetteranno, oltre al carnet digitale, anche un carnet cartaceo che verrà preso in carico dalla dogana e che sarà presentato anche all'atto della reimportazione delle merci. Tale procedura è finalizzata ad assicurare l'utilizzo del carnet ATA, nel termine di validità dello stesso, anche su altri Paesi di destinazione oltre a quello iniziale, considerando l'ipotesi che tali Paesi possano non essere pronti per l'utilizzo del sistema.

Si rappresentano, di seguito, i vari scenari che si potrebbero presentare nell'utilizzo del carnet ATA durante la fase transitoria:

- **scenario 1:** entrambi i Paesi (partenza e destino) impiegano il carnet cartaceo: in tal caso verrà applicata la procedura già in uso, precedente all'implementazione del nuovo sistema digitale;

- **scenario 2:** il Paese di partenza impiega il carnet cartaceo, il/i Paese/i di destinazione impiegano il nuovo sistema digitale. In tal caso l'ente garante emetterà un carnet ATA cartaceo e uno digitale e l'ufficio doganale li prenderà in carico entrambi. Nei Paesi che hanno digitalizzato la procedura, le transazioni verranno fatte a sistema, al contrario, nei Paesi in cui l'implementazione non è stata perfezionata e nel Paese di partenza verrà compilato il carnet cartaceo;
- **scenario 3:** il Paese di partenza e il/i Paese/i di destinazione sono entrambi digitali; in tal caso tutte le transazioni verranno registrate e finalizzate a sistema. Come sopra indicato, nel periodo transitorio le Camere di commercio italiane emetteranno anche un carnet ATA cartaceo che verrà preso in carico dall'Ufficio doganale di partenza; alla reimportazione della merce, gli uffici avranno cura di compilare anche il modulo di reimportazione per garantire la corretta esplicazione della procedura;
- **scenario 4:** le merci partono da un Paese con procedura già digitalizzata e sono destinate ad uno o più paesi che adottano il carnet cartaceo. In tal caso le Camere di commercio italiane emetteranno entrambi i carnet ATA - digitale e cartaceo; entrambi i carnet verranno presi in carico dal funzionario doganale e si procederà al successivo utilizzo del carnet cartaceo nei Paesi di destinazione. All'atto della reimportazione delle merci dovrà essere compilato anche il modulo di reimportazione.

Si rappresenta che, avendo implementato il sistema eAta, L'Italia applicherà le procedure indicate negli scenari 3 e 4. Saranno, pertanto, seguite le procedure evidenziate in precedenza al fine di limitare le criticità che la contemporanea presenza del carnet ATA in forma cartacea e digitale potrebbe determinare in termini di reclami e contestazioni.

La Commissione europea e la Camera di Commercio Internazionale hanno chiesto alle parti contraenti di mantenere una certa flessibilità nella gestione di questa prima fase transitoria; in ragione di ciò e delle possibili difficoltà iniziali nell'impiego del nuovo sistema, gli uffici doganali continueranno ad accettare i carnet ATA cartacei per evitare interruzioni nel servizio e ricadute sul commercio internazionale.

Si evidenzia, inoltre, che durante il periodo transitorio, ai fini delle contestazioni, le prove prodotte dai Paesi che impiegano il carnet cartaceo e/o le prove prodotte dai Paesi con procedura digitalizzata saranno accettate come attestazione dell'uscita delle merci dal Territorio della parte contraente. Le prove di riesportazione certificate dalle amministrazioni doganali si continuano a considerare valide³.

³ Per maggiori informazioni sul sistema eATA e sulle procedure da seguire nella fase transitoria si può consultare la eATA Global transition plan allegata anche con la versione tradotta in italiano e le istruzioni fornite da Unioncamere per gli operatori.

Profili tecnici del sistema

Al fine di permettere l'utilizzo del nuovo sistema da parte dei funzionari doganali, le articolazioni degli Uffici locali ADM, sono già state da tempo abilitate sul sistema per consentire la gestione dei carnet e-ATA che è raggiungibile al seguente link: [Login - ATA Carnet](#).

Per ogni Direzione Territoriale sono stati individuati due referenti regionali definiti "*Customs region manager*" che, sotto la supervisione dei referenti centrali "*Customs admin*", hanno assegnato i profili operativi ai funzionari responsabili della gestione dei carnet ATA negli Uffici doganali. Questo profilo è stato anche esso ridenominato "*Customs office officer*" ed è abilitato a svolgere le transazioni sui carnet ATA digitali.

Allo stesso tempo sono stati individuati e censiti sul sistema i profili dei funzionari che avranno la qualifica di "*Customs claims manager*" i quali cureranno le attività di riconciliazione tra le varie fasi delle transazioni (temporanea esportazione – reimportazione/temporanea importazione - riesportazione). Un singolo funzionario potrà avere contemporaneamente il profilo di "*Customs office officer*" e di "*Customs claims manager*" se svolge entrambe le attività.

Si rappresenta, infine, che le utenze di prova create in ambiente reale per effettuare i test durante il periodo della sperimentazione saranno eliminate. Per effettuare i test sarà possibile fruire dell'ambiente di addestramento disponibile mediante registrazione al seguente link [ATA Carnet Desktop - Portal](#)⁴.

Con riferimento alle eventuali problematiche tecnologiche connesse all'utilizzo dell'applicazione per la gestione dei carnet e-ATA, si rappresenta che l'assistenza tecnica è garantita da CCI – Camera di Commercio Internazionale⁵, trattandosi di un applicativo esterno all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; pertanto, tale assistenza non è fornita dal *partner* tecnologico dell'Agenzia.

Le Direzioni territoriali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare, segnalando alla Scrivente, eventuali criticità derivanti dall'applicazione della stessa.

Il Direttore Centrale
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

⁴ La documentazione a supporto FAQ ATA Carnet Frequently Asked Questions, Knowledge base, ATA Carnet App and Desktop documentation è disponibile al seguente link: [ATA Carnet Customs User Guide](#).

⁵ eATA Support User Guide: [eATA Support User Guide – Help Channels, Roles and Escalation : ATA Carnet System](#) ; Help Channels, Roles and Escalation : ATA Carnet System